

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

GIUSEPPE TESAURO

presentate il 7 marzo 1991 \*

*Signor Presidente,  
Signori Giudici,*

Il Bundesfinanzhof sottopone un quesito pregiudiziale relativo all'interpretazione della nomenclatura combinata<sup>1</sup>; in particolare se il siero di latte in polvere ottenuto per ultrafiltrazione, che contiene il 76,6% di proteine, il 2,1% di grassi del latte, il 5% di lattosio e senza zucchero, debba essere classificato come « prodotto costituito di componenti naturali del latte » non compreso in altre voci (sottovoce tariffaria 0404 90 33) oppure come « siero di latte » (sottovoce 0404 10 11).

Va rilevato in primo luogo che il siero di latte, derivato dal latte con l'eliminazione di grassi e caseina, è classificato nella sottovoce tariffaria 0404 10. La sua composizione normale prevede una cospicua percentuale di lattosio (più del 60%), oltre che proteine e sali di latte. La nota esplicativa corrispondente precisa che il siero di latte è tale anche quando sia stata « parzialmente » ridotta la componente di lattosio. D'altra parte, il costante orientamento della Corte è nel senso che sulla classificazione delle merci non influisce la circostanza che esse abbiano subito trasformazioni che non abbiano alterato la composizione sostanziale del prodotto di base (da ultimo, sentenza 25 maggio 1989, *Weber*, punti 19 e 20 della motivazione, causa 40/88, Racc. pag. 1395).

\* Lingua originale: l'italiano.

<sup>1</sup> — Regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174 (GU L 298, pag. 1).

La questione è dunque se un prodotto in cui la componente di lattosio sia ridotta al 5% possa essere classificato come siero di latte, nonostante la riduzione di lattosio non sia stata solo « parziale », ma ... quasi totale.

Allo stato attuale della disciplina conferente, la risposta è agevole: la riduzione al 5% della percentuale di lattosio non può definirsi parziale e dunque il siero di latte che abbia le caratteristiche del caso di specie non può essere classificato nella sottovoce 0404 10. Il che è confermato e non smentito dalla circostanza documentata in atti, che in seno al comitato per la nomenclatura e al comitato del sistema armonizzato, mentre si è deciso che in base alla regolamentazione vigente il siero di latte modificato sostanzialmente dev'essere classificato nella sottovoce residuale 0404 90, si è per contro convenuto di raccomandare per il futuro la classificazione nella sottovoce 0404 10 del siero di latte *comunque modificato* e di riformulare i testi di conseguenza. Il consiglio di cooperazione doganale ha quindi deciso di accogliere questo suggerimento, raccomandando a sua volta agli Stati membri, in data 5 luglio 1989, di apportare i necessari emendamenti alle disposizioni conferenti della nomenclatura.

È ben chiaro, pertanto, che in attesa dell'annunciata modifica dei testi, il siero di latte che abbia le caratteristiche del caso di specie va classificato nella sottovoce residuale 0404 90.

Per i motivi esposti, suggerisco alla Corte di rispondere come segue al Bundesfinanzhof:

« La nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 3174/88, va interpretata nel senso che il siero di latte in polvere ottenuto per ultrafiltrazione, che contenga il 76,6% di proteine, il 2,1% di grassi e il 5% di lattosio, e senza zucchero, dev'essere classificato nella sottovoce 0404 90 33 ».